



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

[Home](#) [L'Autorità](#) [Provvedimenti e normativa](#) **Attività e documenti** [Stampa e comunicazione](#) [Attività internazionali](#) [Scegli la lingua: IT EN](#)

Diritti

Come tutelare i tuoi dati

Doveri

Come trattare correttamente i dati

[Attività e documenti](#) > [FAQ](#) > [FAQ - Scuola e privacy](#) >

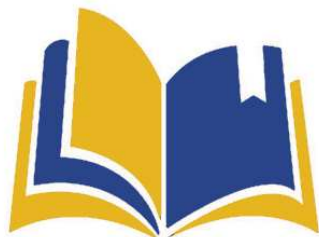
inserisci chiave di ricerca

[cerca](#)

☒ [testo](#)

☐ [docweb](#)

[ricerca avanzata](#)



Scuola e privacy

Domande più frequenti

1) La scuola deve rendere l'[informativa](#)?

Sì. Tutte le scuole – sia quelle pubbliche, sia quelle private - hanno l'obbligo di far conoscere agli "interessati" (studenti, famiglie, professori, etc.) come vengono trattati i loro dati personali. Devono cioè rendere noto - attraverso un'adeguata informativa con le modalità ritenute più opportune, eventualmente anche online - quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale fine.

2) È possibile accedere ai propri dati personali detenuti dagli istituti scolastici?

Sì. Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di farle rettificare se erronee o non aggiornate. Per esercitare questi [diritti](#) è possibile rivolgersi direttamente al "titolare del trattamento" (in genere l'istituto scolastico di riferimento). Se la scuola non risponde o il riscontro non è adeguato, è possibile rivolgersi al Garante o alla magistratura ordinaria.

3) È possibile accedere alla documentazione relativa ad alunni e studenti in possesso della scuola?

Sì. È possibile accedere agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dalla scuola ai sensi della legge n. 241 del 1990 (artt. 22 ss.)

4) In caso di delega per prelevare il proprio figlio a scuola, è necessario fornire copia della carta d'identità del delegante e del delegato?

Sulla base del principio generale di [accountability](#), è facoltà delle istituzioni scolastiche regolare e modulare tale modalità, assicurando al tempo stesso le cautele necessarie a garantire l'identificabilità dei soggetti coinvolti e che i dati eventualmente raccolti siano protetti (da accessi abusivi, rischi di perdita o manomissione) con adeguate misure di sicurezza.

5) Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici?

Sì. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal MIUR. Nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l'istituto scolastico deve evitare, però, di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti. Il riferimento alle "prove differenziate" sostenute, ad esempio, dagli studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) non va inserito nei tabelloni, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente.

6) Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali?

Le scuole possono trattare le categorie particolari di dati personali (es. dati sulle convinzioni religiose, dati sulla salute) solo se espressamente previsto da norme di legge o regolamentari. In ogni caso non possono essere diffusi i dati relativi alla salute: non è consentito, ad esempio, pubblicare online una circolare contenente i nomi degli studenti con disabilità oppure quegli degli alunni che seguono un regime alimentare differenziato per motivi di salute.

7) Nelle comunicazioni scuola-famiglia possono essere inseriti dati personali degli alunni?

No, nelle circolari, nelle delibere o in altre comunicazioni non rivolte a specifici destinatari non possono essere inseriti dati personali che rendano identificabili gli alunni (ad esempio, quelli coinvolti in casi di [bullismo](#) o quelli cui siano state comminate sanzioni disciplinari o interessati da altre vicende delicate).

8) Chi può trattare i dati degli allievi disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)?

La conoscenza di tali dati è limitata ai soli soggetti a ciò legittimati dalla normativa scolastica e da quella specifica di settore, come ad esempio i docenti, i genitori e gli operatori sanitari che congiuntamente devono predisporre il piano educativo individualizzato (L. n. 104/92, L. n. 328/2000 e D.Lgs. n. 66/2017).

9) L'utilizzo degli smartphone all'interno delle scuole è consentito?

[Servizi online](#)

[Informazioni per effettuare i pagamenti](#)

[URP](#)

FAQ

[FAQ - Accesso ai dati bancari](#)

[Chiamate promozionali indesiderate verso utenze fisse e mobili](#)

[FAQ - Definizione agevolata delle violazioni in materia di protezione dei dati personali](#)

[FAQ - Dossier sanitario](#)

[FAQ - Fascicolo sanitario](#)

[FAQ - Fatturazione elettronica](#)

[FAQ sul registro delle attività di trattamento](#)

[FAQ - RPD](#)

[FAQ - Scuola e privacy](#)

[FAQ - Telefonate mute](#)

[FAQ - Trasparenza online della PA e privacy](#)

[Tutela dei diritti](#)

[FAQ - Referti online](#)

[FAQ - Videosorveglianza](#)

[FAQ - Cookie](#)

Temi

[Trasferimento di dati personali all'estero](#)

[Accesso civico](#)

[Accountability](#)

[App](#)

[Autorità di controllo capofila](#)

[Banche](#)

[Big Data](#)

[Brexit](#)

[Codice in materia di protezione dei dati personali](#)

[Consenso](#)

Spetta alle istituzioni scolastiche disciplinare l'utilizzo degli smartphone all'interno delle aule o nelle scuole stesse. In ogni caso, laddove gli smartphone siano utilizzati per riprendere immagini o registrare conversazioni, l'utilizzo dovrà avvenire esclusivamente per fini personali e nel rispetto dei diritti delle persone coinvolte.

10) Violano la privacy le riprese [video e le fotografie](#) raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi scolastici?

No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.

11) È possibile registrare la lezione da parte dell'alunno?

Sì. È lecito registrare la lezione per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale, compatibilmente con le specifiche disposizioni scolastiche al riguardo. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti...) e ottenere il loro consenso.

12) Gli allievi con DSA possono utilizzare liberamente strumenti didattici che consentano loro anche di registrare (c.d. "strumenti compensativi e aumentativi")?

Sì. La specifica normativa di settore (L. n. 170/2010) prevede che gli studenti che presentano tali disturbi hanno il diritto di utilizzare strumenti di ausilio per una maggiore flessibilità didattica. In particolare, viene stabilito che gli studenti con diagnosi DSA possono utilizzare gli strumenti di volta in volta previsti dalla scuola nei piani didattici personalizzati che li riguardano (ivi compreso il registratore o il pc). In questi casi non è necessario richiedere il consenso delle persone coinvolte nella registrazione.

13) Gli istituti scolastici possono pubblicare sui propri siti internet le graduatorie di docenti e personale ATA?

Sì. Questo consente a chi ambisce a incarichi e supplenze di conoscere la propria posizione e il proprio punteggio. Tali liste devono però contenere solo il nome, il cognome, il punteggio e la posizione in graduatoria. È invece eccedente la pubblicazione dei numeri di telefono e degli indirizzi privati dei candidati.

14) Si possono installare telecamere all'interno degli istituti scolastici?

Sì, ma l'eventuale installazione di sistemi di [videosorveglianza](#) presso le scuole deve garantire il diritto dello studente alla riservatezza. Può risultare ammissibile l'utilizzo di tali sistemi in casi di stretta indispensabilità, al fine di tutelare l'edificio e i beni scolastici da atti vandalici, circoscrivendo le riprese alle sole aree interessate. È inoltre necessario segnalare la presenza degli impianti con cartelli. Le telecamere che inquadrano l'interno degli istituti possono essere attivate solo negli orari di chiusura, quindi non in coincidenza con lo svolgimento di attività scolastiche ed extrascolastiche. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve essere opportunamente delimitato. [Progetti di revisione della disciplina sull'utilizzo degli strumenti di videosorveglianza negli istituti scolastici sono attualmente all'attenzione del Parlamento.]

15) Le scuole possono consentire a soggetti legittimati di svolgere attività di ricerca tramite questionari, da sottoporre agli alunni, contenenti richieste di informazioni personali?

Sì, ma soltanto se i ragazzi e, nel caso di minori, chi esercita la responsabilità genitoriale, siano stati preventivamente informati sulle modalità di trattamento e sulle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati personali degli alunni e, ove previsto, abbiano acconsentito al trattamento dei dati. Ragazzi e genitori devono, comunque, avere sempre la facoltà di non aderire all'iniziativa.

VEDI ANCHE



COVID-19
e protezione
dei dati personali



FAQ



**Trattamento dati nel contesto
scolastico nell'ambito
dell'emergenza sanitaria**

[Consulta le risposte alle domande più frequenti in tema di
Trattamento dei dati nel contesto scolastico
nell'ambito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19](#)

Cookie
Coronavirus e protezione dei dati
Faq coronavirus
Uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell'emergenza legata al COVID-19
Cyberbullismo
Cybersecurity
Ransomware
Phishing
Password
Data Breach (violazioni di dati personali)
Dati sanitari
Fascicolo sanitario elettronico
Dossier sanitario
Diritto alla portabilità dei dati
Diritto all'oblio
Diritti degli interessati
Doveri
Droni
e-state in privacy
Fake News
Fatturazione elettronica
Fintech
Fisco
Provvedimenti del Garante in materia di trattamento di dati fiscali
Ampliamento dati nella dichiarazione precompilata 2017 (pareri)
FAQ - Fatturazione elettronica
Formazione (iniziative formative del Garante)
Foto e video online
GDPR
Giornalismo
Incaricati del trattamento
Intelligenza artificiale (AI)
Deepfake
IoT
Assistenti digitali
Domotica
Smart cars
Smart Toys
Wearable devices (dispositivi indossabili)
Liceità del trattamento
Misure di sicurezza
Patrocinio del Garante
Privacy Shield
Privacy sotto l'albero
Processi decisionali automatizzati e profilazione
Pseudonimizzazione
Reclamo
Referti online
Registro delle attività di trattamento
Responsabile del trattamento
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Riconoscimento facciale
Rischio (individuazione e gestione)

Scuola
Spid
Smartphone e tablet
Social network
Spam
Telefonate mute
Telemarketing (comunicazioni indesiderate)
L'azione del Garante contro le telefonate indesiderate
Titolare del trattamento
Trasferimenti di dati personali all'estero
Trasparenza (ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679)
Trasparenza amministrativa (sui siti web della PA)
Trattamento
Videosorveglianza
Valutazione d'impatto della protezione dei dati (DPIA)

L'AUTORITÀ

[Il Garante](#)
[Compiti del Garante](#)
[L'ufficio](#)
[Regolamenti interni](#)
[Codice etico](#)
[URP](#)
[Autorità trasparente](#)

PROVVEDIMENTI E
NORMATIVA

[Provvedimenti](#)
[Normativa](#)
[Il Codice](#)
[Regolamento Ue 2016/679](#)
[Codici di condotta](#)
[Giurisprudenza](#)
[Segnalazioni al Parlamento e al Governo e note istituzionali](#)

ATTIVITÀ E
DOCUMENTI

[Audizioni](#)
[Relazioni annuali](#)
[Eventi e formazione](#)
[Giornate europee della protezione dati](#)
[Temi](#)
[Pubblicazioni](#)
[FAQ](#)
[Protocolli e convenzioni](#)

STAMPA E
COMUNICAZIONE

[Comunicati stampa](#)
[Newsletter](#)
[Vademecum e campagne informative](#)
[Interviste e interventi](#)
[Contatti per la stampa](#)
[Link utili](#)

ATTIVITÀ
INTERNAZIONALI

[Cooperazione in ambito UE](#)
[Cooperazione in ambito extra-UE](#)
[EDPB](#)
[Schengen](#)
[VIS](#)